



COMUNE DI CASTELLI

Provincia di Teramo

Tel. 0861/979142

COPIA

Registro Generale n. 29

ORDINANZA DEL SETTORE VIGILANZA

N. 22 DEL 06-07-2023

Ufficio: POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PER TUTTI I VEICOLI IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DEL SANTO PATRONO IL GIORNO 09/07/2023 DALLE ORE 06:00 ALLE ORE 15:00 AREA PARCHEGGIO STREPPINO.

L'anno duemilaventitre addì sei del mese di luglio, il Responsabile del Servizio MAR.
OLIVIERI ANDREA

ORDINA

PREMESSO CHE il 09 luglio in occasione della ricorrenza del Santo Patrono protettore di Castelli, festività molto sentita dalla cittadinanza, l'Amministrazione Comunale ha interesse a valorizzare il centro Storico del Capoluogo, limitare l'accesso dei vicoli e, in previsione di un afflusso cospicuo di persone, consentire ai residenti, turisti e pedoni in genere, di circolare in sicurezza ed ammirare le bellezze del luogo;

CONSIDERATO che, in concomitanza della ricorrenza Patronale si svolgerà la tradizionale "Fiera annuale" e, l'area in Piazza Roma per lo svolgimento della stessa in sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti, attualmente non è fruibile a causa della presenza di un cantiere edile e varie problematiche logistiche, pertanto, dovrà essere svolta nell'area parcheggio Streppino;

ATTESO che con Delibera di Giunta comunale del 17/10/2018 n. 65 veniva approvato il Regolamento per la disciplina del mercato settimanale individuando l'area mercato in Piazza Roma e Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 04/07/2018 veniva approvato il regolamento per l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche;

RAVVISATA la necessità di regolamentare la sosta dei veicoli il giorno 09/07/2023 nell'area parcheggio "Streppino" dalle ore 06:00 alle ore 15:00;

VISTO il D.Lgs. 30 aprile 1992, nr. 285;
VISTO D.lgs. 18.08.2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;

ORDINA

Per i motivi in premessa esplicitati, l'istituzione del divieto sosta con rimozione forzata nell'area parcheggio "Streppino" per tutti i veicoli dalle ore 06:00 fino alle ore 15:00 del 12/05/2023;

L'accesso sarà consentito, in deroga a quanto sopra, esclusivamente per i seguenti motivi:

- per il carico e scarico merci, comunque previa specifica autorizzazione;
- il transito e la sosta dei veicoli in dotazione alle persone diversamente abili muniti di regolare contrassegno;
- il transito e la sosta temporanea ai mezzi dell'Amministrazione Comunale o ad altri soggetti autorizzati della medesima per pubblica necessità;
- il transito ai mezzi di soccorso e ai mezzi in dotazione alle Forze dell'Ordine;
- L'amministrazione Comunale si riserva di modificare per sopravvenute esigenze la presente l'Ordinanza;
- la presente Ordinanza sarà trasmessa all'Area Tecnica per il posizionamento della segnaletica stradale a norma del vigente Cds, verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito ufficiale dell'Ente. Inoltre verrà trasmessa, per opportuna conoscenza, alle Forze di Polizia, ai presidi dei VVFF presenti sul territorio.

AVVERTE

- I contravventori alle disposizioni della presente Ordinanza, fatte salve eventuali e più gravi responsabilità penali, saranno puniti ai sensi del vigente Codice della Strada – D.Lgs. 30/04/1992 n. 285.
- Gli organi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del Codice della Strada, ed a chiunque altro spetti, sono incaricati della verifica dell'osservanza della presente Ordinanza e della conseguente applicazione delle relative sanzioni.
- Contro la collocazione della segnaletica può essere proposto ricorso, da chi ne abbia interesse, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 285/1992 e nel rispetto delle formalità stabilite dall'art.74 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada D.P.R. del 16 dicembre 1992, n. 495.
- Che contro la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. n.104 del 16/09/2010, potrà ricorrere per motivi di legittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di L'Aquila, oppure ai sensi dell'Art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971 potrà attivare il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione della Presente.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MAR. OLIVIERI ANDREA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 06-07-2023 al 21-07-2023

Lì 06-07-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PALUMBI VINCENZO

Copia conforme all'originale.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
PALUMBI VINCENZO